

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3882 del 01/08/2022
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06, PARTE II, TIT.III BIS - LR 21/04 - RODOLFI MANSUETO SPA - INSTALLAZIONE SITO IN LOC. FONTANINI IN COMUNE DI PARMA (PR) - MODIFICA NON SOSTANZIALE PER AGGIORNAMENTO DELL'AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4072 del 29/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno AGOSTO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018 successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

### VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

### RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate"; la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";

- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l'eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;
- la DGR Regione Emilia-Romagna n.2773/04 modificata dalla DGR 1801/2005 confermata dalla DGR 297/2009 e dalla DGR 326/2019 relativamente all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;

**ASSUNTO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-1676 del 8/04/2021 di questa ARPAE SAC è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla società RODOLFI MANSUETO S.p.A per l'installazione sita in loc. Fontanini in comune di Parma (PR), per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria 6.4/b.2 dell'All. VIII D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II "Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: punto ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno";
- con determinazione DET-AMB-2022-1665 del 1/04/2022 è stata aggiornato l'atto di cui sopra;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata tramite il portale web regionale IPPC dalla società Rodolfi Mansueto SpA per l'installazione sita in comune di Parma, loc. Fontanini, acquisita con prot.PG/2022/110011 del 4/07/2022 relativa, in breve, alla mancata installazione della prevista linea di riempimento in latte, ma una di riempimento in asettico "bag in box", con relative modifiche in termini di emissioni autorizzate;

ACQUISITA la relazione tecnica di aggiornamento dell'AIA elaborata da Arpae, APAO, Serv.Territoriale di Parma con prot.PG/2022/125027 del 28/07/2022;

CONSIDERATE le modifiche sopra descritte come non sostanziali ai fini dell'A.I.A.,

tutto ciò visto, premesso e considerato,

## DETERMINA

1. **di AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)** di cui alla Determinazione del Dirigente DET-AMB-2021-1676 richiamata in premessa in capo alla società **Rodolfi Mansueto S.p.A**, per l'installazione IPPC sita in loc. Fontanini in comune di Parma (PR), per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria 6.4/b dell'All. VIII alla Parte II, del D.Lgs.152/06 e s.m.i, e, in particolare, **il capitolo D2.6 Emissioni in atmosfera** sulla base delle modifiche proposte e secondo quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2022/125027 del 28/07/2022 allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. DI STABILIRE che rimanga invariata ogni altra parte del provvedimento di A.I.A. DET-AMB-2021-1676 del 9/02/2021 sopra citato;
3. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
  - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
  - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
4. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Parma per i seguiti di propria competenza e alla società Rodolfi Mansueto S.p.A per opportuna conoscenza;
5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
6. DI INFORMARE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Il Responsabile di Arpae SAC di Parma  
Dott. Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

Rif.Prot.Arpaer .PG/2022/110011 del 4/07/2022

Pratica SINADOC n° 24537/2022

Alla Arpaer ER  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

**OGGETTO:** A.I.A – D.Lgs. n.152/06 e s.m.i, parte II, titolo III bis – L.R. 21/04/ mod da L.R.9/2015 – RODOLFI MANSUETO SPA – Installazione IPPC sita in loc. Fontanini in comune di Parma (PR) – Comunicazione di modifica non sostanziale. Relazione tecnica.

Dalla valutazione della documentazione presentata dalla società Rodolfi Mansueto SpA per l'installazione sita in comune di Parma, in loc. Fontanini acquisita al protocollo Arpaer n. PG/2022/110011 del 4/07/2022, è emerso che la modifica richiesta si riferisce alla mancata installazione della prevista linea di riempimento in latte, ma di una per riempimento in asettico "bag in box".

Cambiando la tipologia di contenitore e conseguentemente la modalità di riempimento, non sarà installato il pastorizzatore relativo all'emissione E40, ma uno sterilizzatore destinato al riempimento in asettico, il cui vapore sarà convogliato all'esterno con la stessa emissione E40, che avrà le stesse caratteristiche di quelle previste inizialmente.

Si allega il Cap. D 2.6 Emissioni in atmosfera, adeguatamente aggiornato.

**Le modifiche sono in grassetto.**

Cordiali saluti

Il Tecnico Incaricato  
Alessandra Braccaioli

La Responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

## D 2.6 Emissioni in atmosfera

Deve essere assicurato il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente. La verifica deve avvenire a cura della direzione dello stabilimento con le periodicità ivi indicate.

### Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera.

Emissione	Provenienza	Potenzialità	Durata [h/gg]	Durata [gg/anno ]	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )		Impianto di Abbattimento	Periodicità Monitoraggi
						da subito	entro 01/01/2025		
1	Caldaia Mingazzini	11.162 kW	24	90	Ossidi di Azoto	250	200	-	Annuale Continuo
					Monossido di Carbonio	70	70		
2	Caldaia Mingazzini	6.342 kW	24	90	Ossidi di Azoto	250	200	-	Annuale Continuo
					Monossido di Carbonio	70	70		
3	Caldaia Mingazzini	8.795 kW	24	90	Ossidi di Azoto	250	200	-	Annuale Continuo
					Monossido di Carbonio	70	70		
5	Caldaia Mingazzini	11.136 kW	24	90	Ossidi di Azoto	250	200	-	Annuale Continuo
					Monossido di Carbonio	70	70		
39	Caldaia Mingazzini	11.627 kW	24	270	Ossidi di Azoto	100		-	Annuale Continuo
					Monossido di Carbonio	70			

Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, gli impianti afferenti le emissioni E01-02-03-

05-39 si configurano come medi impianti di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., gli impianti devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

*Ai sensi della 3-bis, per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore*

Emissione	Provenienza	Potenzialità	Durata [h/gg]	Durata [gg/anno ]	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Impianto di Abbattimento	Periodicità Monitoraggi
35	Gruppo elettrogeno d'emergenza	20,25 kW	in emergenza		Ossidi di Azoto Monossido di Carbonio Polveri totali	500 650 130	--	-

Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

**In occasione della prima accensione dell'emissione E35, la ditta dovrà effettuare la verifica del rispetto dei limiti dell'emissione E35, mantenendo la relativa documentazione a disposizione degli Enti di Controllo.**

Emissione	Provenienza	Portata	Durata [h/gg]	Durata [gg/anno ]	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Impianto di Abbattimento	Periodicità Monitoraggi
4	Essiccatoio NIRO	35 000 Nm <sup>3</sup> /h	24	270	Polveri totali	10	-	Annuale
6-7	Essiccatoio SANDWIK	800 Nm <sup>3</sup> /h	24	150	Polveri totali	10	-	-
8-9-10-11 12-13-14	Essiccatoio SANDWIK	2 000 Nm <sup>3</sup> /h	24	150	Polveri totali	10	-	-



15-16-17 18-19-20 21-22-23								
24-25-26 29-30-31 32-33	Essiccatoio SANDWIK	1 000 Nm <sup>3</sup> /h	24	150	Polveri totali	10	-	-
27 27/A	Essiccatoio Multistadio GIMAR	900 Nm <sup>3</sup> /h	24	270	Polveri totali	10	-	-
28	Sala confezionam ento verdure secche	3 000 Nm <sup>3</sup> /h	24	270	Polveri totali	10	Filtro tessuto	Annuale
34	Sala macinazione verdure secche rilavorazione	3 000 Nm <sup>3</sup> /h	8	270	Polveri totali	10	Filtro tessuto	Annuale
37	Impianto essiccazione per prove	1 000 Nm <sup>3</sup> /h	-	-	Polveri totali	10	--	-
38	Locale disidratazion e fanghi		24	90	-	-	-	-

I limiti di emissione si riferiscono ad effluenti secchi normalizzati a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa.  
Il valore limite di emissione rappresenta il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna oppure un campionamento unico della durata di un'ora e mezza.

E36 Emissione stoccaggio gasolio per autotrazione

E40 Emissione **Sterilizzatore** (24h per 90 gg)

E41 Emissione Polpatrice (24h per 90 gg)

E42 Emissione Scottatrice (24h per 90 gg)

E43 Emissione Cuocitore (24h per 90 gg)

Da E44 a E55 torri evaporative in funzione solo durante la campagna di lavorazione del pomodoro (24 h/giorno per 90 gg/anno).

Dovranno essere adottate le seguenti misure di contenimento delle emissioni diffuse:

1. la linea di trattamento fanghi deve essere costruita in modo tale da prevenire ed evitare, per quanto possibile, la formazione e diffusione delle sostanze odorigene;
2. deve essere minimizzata la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte;
3. devono essere ridotti al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta dei fanghi disidratati;
4. per quanto non possibile coprire con un telo il cassone di raccolta dei fanghi in quanto la coclea di carico brandeggia sulla superficie, deve comunque essere prevista la copertura nei periodi di permanenza in impianto del cassone quando non sia utilizzata la centrifuga;
5. le apparecchiature di trattamento ed i depositi dai quali è prevedibile lo sviluppo di odori devono essere sistemati in locali chiusi dotati di idoneo sistema di ventilazione e condizionamento. Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera;
6. i sistemi di separazione solido-liquido e di trattamento delle arie esauste dovranno essere oggetto di adeguate manutenzioni.

#### Prescrizioni relative alle emissioni odorigene

Dovrà essere effettuata in corrispondenza della campagna di lavorazione del pomodoro 2021 la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti più significative, prestando maggiore attenzione all'area occupata dal depuratore aziendale. Nello specifico dovrà essere campionata l'emissione E38 "Locale disidratazione fanghi" mentre per la caratterizzazione delle vasche del depuratore dovrà essere utilizzato il sistema wind tunnel. I risultati di tali monitoraggi dovranno essere riportati in una relazione tecnica che la Ditta dovrà inviare ad Arpae entro un mese.

#### Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

*Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione.*

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessario per la loro manutenzione (qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva) deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, fino alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.

#### Prescrizioni relative a guasti e anomalie

Per ogni anomalia e/o guasto dell'impianto di abbattimento, il gestore dell'impianto deve provvedere a:

- adeguare immediatamente le condizioni di funzionamento dell'impianto in modo da consentire il rispetto dei limiti di emissione, verificato attraverso controllo analitico da conservare in Azienda a disposizione degli organi di controllo;

- in caso di superamento dei limiti o in mancanza delle verifiche di cui sopra sospendere l'impianto produttivo limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore fino a che la conformità non è ripristinata;

Ogni anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione deve essere comunicato entro le 8 ore successive—tramite il sistema di invio incidenti e/o manutenzioni all'Autorità Competente; in tale comunicazione devono essere indicati:

- il tipo di azione intrapresa;
- il tipo di lavorazione collegata;
- data e ora presunta di riattivazione;

#### Prescrizioni relative agli autocontrolli

Per l'esecuzione dei controlli e l'analisi dei dati dovranno essere rispettate le raccomandazioni di cui al capitolo E.

I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati, da parte del Gestore ad Arpae entro 24 ore dall'accertamento.

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi emissivi annui autorizzati:

<b>Flussi Emissivi Autorizzati</b>	
<b>Parametro</b>	<b>Kg/anno</b>
PM (Materiale Particellare):	<b>4.150</b>
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ):	<b>26.500</b>
Monossido di carbonio (CO):	<b>10.450</b>

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**